SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 136° — Numero 100

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 2 maggio 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

95A2395-95A2396

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 2 maggio 1995, n. 152.

Disposizioni per l'ulteriore impiego delle Forze armate in attività di controllo del territorio nazionale e per l'adeguamento di strutture e funzioni connesse alla lotta contro la criminalità organizzata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1992, n. 386;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 1994, n. 125;

Visto il decreto-legge 29 agosto 1994, n. 521, convertito dalla legge 27 ottobre 1994, n. 599;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di utilizzare contingenti di Forze armate in operazioni di polizia per contrastare la criminalità organizzata nel territorio della regione Sicilia e della regione Calabria e nel territorio del comune e della provincia di Napoli per la tutela di specifici obiettivi di lotta alla criminalità organizzata, al fine di conseguire un più diffuso controllo dell'ordine pubblico e di garantire la sicurezza dei cittadini;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di rafforzare talune strutture e funzioni, al fine di intensificare la lotta contro la criminalità organizzata nei settori del controllo del traffico degli stupefacenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 aprile 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e dei Ministri dell'interno e della difesa, di concerto con i Ministri delle finanze, del bilancio e della programmazione economica e di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Le disposizioni previste dall'articolo 1 e dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1992, n. 386, continuano ad applicarsi nelle province della Sicilia a decorrere dal 1° gennaio 1995.

2. A decorrere dalla stessa data le disposizioni citate si applicano, con l'osservanza delle modalità ivi stabilite, nelle province della Calabria e nei territori della provincia e del comune di Napoli, per la tutela di specifici obiettivi di lotta alla criminalità organizzata, nonché nelle province della regione Puglia, anche per il controllo della frontiera marittima, a decorrere dal 10 maggio 1995.

3. Entro il 30 giugno 1995 il Governo presenta al Parlamento per l'esame da parte delle competenti commissioni parlamentari un programma di graduale sostituzione delle Forze armate impegnate in compiti di ordine pubblico in Sicilia, in Calabria e nella provincia di Napoli, nonché di potenziamento in uomini e mezzi delle Forze dell'ordine al fine di accrescere la capacità di contrasto della criminalità e di rassicurare i cittadini sull'impegno dello Stato per il controllo del territorio.

Art. 2.

1. Il personale di cui alla normativa richiamata nell'articolo 1 è posto a disposizione dei prefetti interessati sino al 30 giugno 1995.

2. I comandi militari di regione, competenti per territorio, provvedono alle spese relative ai compensi dovuti per gli alloggiamenti forniti dai comuni o dai privati al personale militare impiegato nelle attività di cui all'articolo 1, in deroga alle vigenti norme, anche per quanto attiene alle tariffe ed ai limiti temporali di permanenza fuori sede disciplinati dalle predette norme.

Art. 3.

1. All'articolo 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 16, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«*2-bis*. Alla direzione centrale è preposto, secondo un criterio di rotazione, con i rapporti di dipendenza operanti nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza in ragione della funzione esercitata, un dirigente generale della Polizia di Stato, un generale di divisione dell'Arma dei carabinieri o un generale di divisione della Guardia di finanza, che abbia maturato specifica esperienza nel settore.».

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1 e 2, valutato in lire 127.000 milioni per l'anno finanziario 1995, si provvede: quanto a lire 64.000 milioni, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, e, quanto a lire 63.000 milioni, a carico dei seguenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1995: capitolo 1086, per lire 1.000 milioni; capitolo 1091, per lire 500 milioni; capitolo 1092, per lire 1.000 milioni; capitolo 1105, per lire 14.000 milioni; capitolo 1802, per lire 3.100 milioni; capitolo 1872, per lire 2.100 milioni; capitolo 1878, per lire 2.100 milioni; capitolo 2000, per lire 1.000 milioni; capitolo 2002, per lire 1.500 milioni; capitolo 2102, per lire 14.500 milioni; capitolo

2103, per lire 500 milioni; capitolo 2802, per lire 10.200 milioni; capitolo 2804, per lire 7.500 milioni; capitolo 3001, per lire 3.500 milioni; capitolo 3204, per lire 500 milioni.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

1. Per far fronte a situazioni di emergenza che coinvolgono gruppi di stranieri privi di qualsiasi mezzo di sostentamento ed in attesa di identificazione, respingimento o espulsione, è autorizzata la spesa di lire due miliardi per ciascuno degli anni 1995, 1996 e 1997. Al relativo onere, da imputare ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'interno, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, per l'anno 1995, al capitolo 4295 del medesimo stato di previsione e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, da adottarsi nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinati i criteri e le modalità di utilizzo e di erogazione dei fondi assegnati agli enti locali per l'attuazione degli interventi straordinari di cui al comma 1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per l'emanazione del decreto di cui al presente comma non è richiesto il previo parere del Consiglio di Stato.

Art. 6.

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 1° maggio 1995. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

BRANCACCIO, *Ministro dell'interno*

CORCIONE, *Ministro della difesa*

FANTOZZI, *Ministro delle finanze*

MASERA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

MANCUSO, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO

95G0185

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 12 aprile 1995.

Modificazione ai contenuti di condensato e nicotina di una marca di sigarette di provenienza CEE.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE CENTRALE COMMERCIALE DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali in data 31 luglio 1990 e 16 luglio 1991, adottati di concerto con il Ministro della sanità, con i quali sono state dettate specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco conformemente alle prescrizioni della direttiva del Consiglio delle comunità europee n. 89/622/CEE;

Visto il decreto ministeriale del 15 ottobre 1991 concernente il rinnovo dell'inserimento nella tariffa di vendita al pubblico dei generi di monopolio di tutti i prodotti del tabacco commercializzati sul mercato italiano, previa verifica dell'adeguamento alle prescrizioni stabilite dai citati decreti;

Visto il decreto ministeriale del 28 maggio 1993 concernente i contenuti dichiarati di condensato e nicotina delle marche di sigarette commercializzate al 1° maggio 1993;

Vista l'istanza con la quale la ditta Austria Tabakwerke — tramite il proprio rappresentante in Italia —, chiede di modificare i contenuti dichiarati di nicotina e condensato indicati nel predetto decreto ministeriale del 28 maggio 1993 per la sigaretta di provenienza estera «Milde sorte 100 filter».

Decreta:

Art. 1.

Il contenuto di nicotina e condensato per la marca di sigaretta appresso indicata è così modificato:

Marca	Contenuto nicotina	mg/sigaretta condensato
Milde sorte 100 filter	0,60	10,0

Art. 2.

Possono essere commercializzati, fino all'esaurimento delle scorte, i pacchetti delle suindicate sigarette in carico agli organi dell'amministrazione, riportati i contenuti di nicotina e di condensato indicati per lo stesso prodotto nel citato decreto ministeriale del 28 maggio 1993.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 1995

Il direttore centrale: ZACCARDI

95A2459

DECRETO 26 aprile 1995.

Prezzi di vendita delle schede della dichiarazione dei redditi e determinazione degli aggi spettanti ai rivenditori - Anno 1995.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 8, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

Considerata l'esigenza di fissare — per le schede della dichiarazione dei redditi da esitare tramite l'Amministrazione dei monopoli di Stato — il prezzo di vendita al pubblico nonché la misura dell'aggio da attribuire all'Amministrazione dei monopoli di Stato, ai gestori degli organi di vendita ed ai rivenditori di generi di monopolio, i quali provvedono alla distribuzione ed alla vendita al pubblico degli stampati di cui trattasi;

Decreta:

Art. 1.

Il prezzo di vendita al pubblico delle schede e dei relativi quadri occorrenti per la dichiarazione dei redditi è fissato:

in lire 1.000 (mille) per la scheda modello 740 completo con busta;

in lire 200 (duecento) per il modello relativo ai quadri 740/L - M - A1;

in lire 200 (duecento) per il modello relativo ai quadri 740/E - F - G - H - I - T - U - W - K;

in lire 1.000 (mille) per il modello 750 completo con busta;

in lire 1.000 (mille) per il modello 760 completo con busta;

in lire 300 (trecento) per la scheda modello 770 con busta;

in lire 200 (duecento) per il quadro 770/A;

in lire 200 (duecento) per il quadro 770/D;

in lire 200 (duecento) per il quadro 770/H;

in lire 200 (duecento) per il quadro 770/L.

Art. 2.

L'Amministrazione dei monopoli di Stato che è incaricata del servizio e che vi provvede tramite i propri organi di vendita e le rivendite di generi di monopolio, è autorizzata a trattenere l'aggio di lire 120 (centoventi) sui suindicati prezzi di vendita di lire 1.000 e di lire 300 e l'aggio di lire 80 (ottanta) sul prezzo di vendita di lire 200;

Le somme trattenute vanno attribuite come segue:

a) alla stessa Amministrazione dei monopoli di Stato L. 20 (venti) per ogni scheda e per ogni quadro venduto;

b) ai gestori degli organi di vendita L. 30 (trenta) per le schede modelli 740, 750, 760 e 770 e lire 20 (venti) per i modelli 740 relativi ai quadri L - M - A1 ed E - F - G - H - I - T - U - W - K e per i quadri 770/A, 770/D, 770/H e 770/L;

c) ai rivenditori dei generi di monopolio L. 70 (settanta) per le schede modelli 740, 750, 760 e 770 e L. 40 (quaranta) per i modelli 740 relativi ai quadri L, M - A1 ed E - F - G - H - I - T - U - W - K e per i quadri 770/A, 770/D, 770/H e 770/L.

Gli aggi sopra indicati sono comprensivi della imposta sul valore aggiunto.

L'Amministrazione dei monopoli di Stato è autorizzata a fornire alle rivendite di generi di monopolio una scorta a credito delle schede e dei quadri per la dichiarazione dei redditi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 1995

Il Ministro: FANTOZZI

95A2487

DECRETO 26 aprile 1995.

Distribuzione gratuita da parte degli uffici distrettuali delle imposte dirette di alcuni modelli di dichiarazione dei redditi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 8, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nel testo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1978, n. 131;

Ritenuto che occorre stabilire i modelli di dichiarazione dei redditi in distribuzione gratuita presso gli uffici distrettuali delle imposte dirette;

Considerata l'opportunità di affidare la predetta distribuzione agli uffici delle imposte soltanto per i modelli che, per interessare singole categorie di reddito, sono richiesti da un limitato numero di contribuenti;

Decreta:

Gli uffici distrettuali delle imposte dirette provvederanno alla distribuzione gratuita dei seguenti modelli di dichiarazione dei redditi:

Mod. 750 modello base e quadri interni;

Mod. 760 modello base e quadri interni;

Mod. 770 modelli base e quadri interni;

Mod. 770/*bis*.

Gi uffici distrettuali delle imposte dirette aventi sede nei capoluoghi di regione e l'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Bolzano, provederanno alla distribuzione gratuita del Mod. 770/*ter*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 1995

Il Ministro: FANTOZZI

95A2488

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 8 aprile 1995.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «S. Nicola a r.l.», in S. Angelo in Pontano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza in data 19 ottobre 1994 con la quale il tribunale di Macerata ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa agricola a responsabilità limitata «S. Nicola a r.l.», con sede in S. Angelo in Pontano (Macerata);

Ritenuta la necessità, a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa agricola a responsabilità limitata «S. Nicola a r.l.», con sede in S. Angelo in Pontano (Macerata), costituita per rogito notaio dott. Claudio Alessandrini Calisti in data 27 ottobre 1977 rep. n. 15774 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Nicola Mercuri nato a Petriolo (Macerata) il 3 settembre 1941 e residente in Corridonia (Macerata) in via S. Giovanni, 4, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 1995

Il Ministro: TREU

95A2491

DECRETO 8 aprile 1995.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «A.R.A. Terza» - Allevatori ravennati associati - Soc. coop. a r.l., in Piangipane di Ravenna, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 9 maggio 1994 effettuata nei confronti della società cooperativa «A.R.A. Terza» - Allevatori ravennati associati - Soc. coop. a r.l., con sede in Piangipane di Ravenna, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «A.R.A. Terza» - Allevatori ravennati associati - Soc. coop. a r.l., con sede in Piangipane di Ravenna, costituita per rogito notaio dottor Giuseppe Troili in data 16 maggio 1977, rep. 24587, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ed il dott. Roberto Guerrini, nato il 16 febbraio 1962 a Ravenna, residente in Piangipane (Ravenna), alla via Carlona n. 2, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 1995

Il Ministro: TREU

95A2493

DECRETO 10 aprile 1995.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Mega Coop - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza in data 3 novembre 1994 con la quale il tribunale di Roma ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa di consumo «Mega Coop - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma;

Ritenuta la necessità, a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa di consumo «Mega Coop - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito notaio dott. Franco Traversi in data 19 luglio 1988, rep. n. 27103, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ed il rag. Luigi Bernardinetti, nato a Roma il 10 luglio 1939 ed ivi residente in via A. Poliziano n. 24, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 1995

Il Ministro: TREU

95A2490

DECRETO 10 aprile 1995.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «La Versilia», in Massa, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze delle ispezioni straordinarie in data 20 ottobre 1993 e in data 24 settembre 1994 effettuate nei confronti della società cooperativa «La Versilia», con sede in Massa, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «La Versilia», con sede in Massa, costituita per rogito notaio dott. Giò Batta Ricci in data 23 gennaio 1981, rep. n. 274.987/17.701, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il rag. Mario Chiappuella, nato a Carrara il 2 luglio 1965 ed ivi residente in via Erevan n. 5, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 1995

Il Ministro: TREU

95A2492

DECRETO 10 aprile 1995.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «RES - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 10 giugno 1994 effettuata nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «RES - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro «RES - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito notaio dott. Antonino D'Agostino in data 3 luglio 1984, repertorio n. 19739, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ed il sig. Massimiliano Michetti, nato a Roma il 14 ottobre 1968 ed ivi residente in via delle Cave di Pietralata n. 14, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 1995

Il Ministro: TREU

95A2494

DECRETO 10 aprile 1995.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Stalla sociale di Mocogno - Soc. coop. a r.l.», in Lama Mocogno, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 30 settembre 1994 effettuata nei confronti della società cooperativa «Stalla sociale di Mocogno - Soc. coop. a r.l.», con sede in Lama Mocogno (Modena), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Stalla sociale di Mocogno - Soc. coop. a r.l.», con sede in Lama Mocogno (Modena), costituita per rogito notaio dott. Rolando Rosa in data 28 marzo 1981, registro società n. 15636, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ed il dott. Giacomo Ballo, nato a Bologna il 2 aprile 1966, residente in Modena alla via Maria Curie n. 4, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 1995

Il Ministro: TREU

95A2496

DECRETO 10 aprile 1995.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa Nuova Universal - Cooperativa a responsabilità limitata», in Cerreto Guidi, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 26 giugno 1994 effettuata nei confronti della società cooperativa «Cooperativa Nuova Universal - Cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cerreto Guidi (Firenze), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Cooperativa Nuova Universal - Cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cerreto Guidi (Firenze), costituita per rogito notaio Orlando Marianna in data 6 dicembre 1986, rep. 35766, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ed il rag. Roberto Tanzini, nato a Cavriglia (Arezzo) il 4 giugno 1955 e residente a Firenze in via della Villa Demidoff, 53, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 1995

Il Ministro: TREU

95A2497

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 10 aprile 1995.

Prestito internazionale della Repubblica italiana dell'importo di 5 miliardi di ECU, suddiviso in più tranches, della durata di cinque anni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981) come risulta modificato dall'art. 14 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, in virtù del quale il Ministro del Tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, anche attraverso l'emissione di prestiti internazionali denominati in ECU;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, con legge 19 luglio 1993, n. 237, con il quale si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro è determinata, anche in deroga alle norme della contabilità di Stato, ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU, o in altre valute, nonché il foro competente e la legge applicabile nelle controversie derivanti dall'indebitamento;

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 726, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato, per l'anno finanziario 1995, ed in particolare il comma 4 dell'art. 3, con il quale si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, con legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi di obbligazioni;

Visto il decreto legge 9 settembre 1992, n. 372, convertito, con modificazioni, con legge 5 novembre 1992, n. 429, concernente fra l'altro modificazioni al trattamento tributario di taluni redditi di capitale;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto l'11 aprile 1995 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 27.198 miliardi;

Considerata l'opportunità di acquisire fondi in ECU, destinati a rifinanziare una parte dei CTE in scadenza nel corso del 1995;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, il Tesoro dello Stato è autorizzato a contrarre un prestito internazionale dell'importo fino a 5 miliardi di ECU con un consorzio di banche nazionali ed estere, scelte dal Tesoro in consultazione con Morgan Guaranty Trust Company of New York (JPMorgan), banca coordinatrice del consorzio, nei termini ed alle condizioni disposte nei successivi articoli, nonché negli accordi che la Repubblica italiana è autorizzata a firmare in forza del presente decreto, in ottemperanza agli usi e alla prassi internazionale.

Art. 2.

Il contratto verrà firmato l'11 aprile 1995 e il finanziamento sarà erogato in più tranches, entro 18 mesi dalla firma del contratto, con preavviso di quattro giorni da parte del Tesoro per importi compresi fra un minimo di 500 milioni di ECU ed un massimo di 2,5 miliardi di ECU.

A partire dal ventunesimo giorno dalla firma del contratto, sull'ammontare delle somme non erogate e per un periodo, in ogni caso, non superiore a diciotto mesi, il Tesoro corrisponderà alle banche partecipanti al consor-

zio una commissione pari allo 0,04% annuo. Tale commissione sarà calcolata e pagata sulla base dell'anno commerciale, al momento dell'erogazione delle varie tranches.

Il rimborso avverrà in un'unica soluzione alla scadenza del quinto anno dalla firma del contratto salvo facoltà, da parte del Tesoro, di provvedere al rimborso anticipato, parziale o totale.

Il Tesoro si riserva la facoltà di cancellare, nel corso del periodo di utilizzo del finanziamento, gli importi non utilizzati, con preavviso di cinque giorni e per ammontari pari a 500 milioni di ECU o multipli di 100 milioni.

Il Tesoro corrisponderà inoltre una commissione dello 0,06%, al consorzio, per l'organizzazione e sottoscrizione del prestito, dell'ammontare complessivo del finanziamento, pagabile al momento dell'erogazione della prima tranche.

Il Tesoro dello Stato corrisponderà infine alla sola JP Morgan, a titolo di commissione *una tantum*, per l'organizzazione del consorzio di collocamento, lo 0,01% dell'ammontare complessivo del finanziamento, al momento dell'erogazione della prima tranche.

Art. 3.

Il finanziamento sarà regolato al tasso di interesse pari al «London Interbank Offered Rate» (LIBOR) per depositi in ECU, più un margine annuo pari allo 0,08%.

L'interesse sugli utilizzi sarà regolato e calcolato sulla base dell'anno commerciale, ed il Tesoro potrà optare per il periodo di computo e di pagamento degli interessi mensili, bimensili, trimestrali o semestrali. Il Tesoro potrà, altresì, optare per periodi di computo degli interessi di durata di scadenza superiore ma non oltre l'anno, previo assenso delle banche contraenti.

Il LIBOR verrà fissato sulla base della media dei tassi di offerta sui depositi in ECU sul mercato interbancario di Londra forniti da otto banche; tale media verrà arrotondata, ove necessario, all'1/32%.

Art. 4.

Ciascuna delle tranches del finanziamento sarà rappresentata inizialmente da un certificato nominativo globale, custodito da JP Morgan, rappresentativo di titoli nominativi del taglio di 1 ECU registrati a nome dei singoli beneficiari.

Tali titoli saranno rappresentati da certificati nominativi cumulativi rappresentativi dell'insieme dei titoli spettanti ai singoli beneficiari.

Il registro relativo ai titoli sarà tenuto da JP Morgan per conto del Tesoro.

Art. 5.

Ai fini fiscali i titoli rappresentativi del finanziamento ed i relativi interessi sono equiparati ai titoli del debito pubblico italiano ed alle loro rendite.

Salvo le disposizioni previste dal decreto-legge 9 settembre 1992, n. 372, convertito, con modificazioni, con legge 5 novembre 1992, n. 429, in forza del quale l'esenzione dalle imposte sugli interessi ed altri frutti delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, non si applica ai soggetti residenti in Italia, i titoli sono esenti da ogni imposta diretta, reale e personale, presente e futura.

In particolare i titoli ed i loro interessi sono esenti in Italia:

a) dalle imposte sulle successioni;

b) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale della famiglia.

Ai fini fiscali, i titoli sono altresì esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*.

Art. 6.

Il finanziamento costituisce obbligazione diretta, generale e non condizionata del Governo italiano; esso ha ed avrà il medesimo rango nei confronti di qualsiasi altro prestito non privilegiato dello Stato.

Il Governo italiano non accorderà né ipoteca, né pegni o altre garanzie reali o privilegi, a fronte di debiti esteri della Repubblica, salvo che la stessa o altra garanzia non venga attribuita al presente finanziamento ed ai titoli rappresentativi dello stesso.

I sottoscrittori del prestito ed i possessori dei relativi titoli avranno facoltà di chiedere il rimborso anticipato, comprensivo del capitale erogato e degli interessi maturati, prima che l'inadempimento sia sanato, nell'ipotesi che:

a) il Governo italiano sia inadempiente nel pagamento del capitale o degli interessi o di qualsiasi altra somma dovuta in relazione al prestito e tale inadempienza perduri per un periodo di tre giorni;

b) il Governo italiano sia inadempiente nell'esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi previsti dai termini e condizioni del prestito, salvo che tale inadempimento sia sanato entro trenta giorni da quello dell'avvenuta denuncia, o le dichiarazioni da esso rese in relazione al prestito risultino inesatte;

c) il Governo italiano dichiari una moratoria o sia inadempiente nel pagamento di qualsiasi suo debito estero, ovvero qualsiasi suo debito estero sia divenuto rimborsabile anticipatamente a causa di un inadempimento;

d) ovvero si verifichino altri eventi, specificati nel contratto di cui al successivo art. 8, che secondo gli usi e la prassi internazionale diano titolo a richiedere il rimborso anticipato.

Ai fini del contratto di finanziamento previsto dal presente decreto, per debito estero si intende ogni debito per denaro mutuato del Governo italiano o garantito dal Governo italiano, denominato in una o più valute estere o pagabile su richiesta del creditore in una o più valute estere.

Art. 7.

Il versamento del finanziamento avverrà al netto delle provvigioni di cui al precedente art. 2 e delle spese di cui al successivo art. 8.

Art. 8.

Sulla base degli elementi contenuti nel presente decreto e di quelli derivanti dagli usi e dalla prassi internazionale, il Tesoro stipulerà un contratto di finanziamento con un consorzio di banche guidato da JP Morgan, sipulando accordi con quest'ultima anche per quanto concerne la stampa dei titoli.

Il Tesoro corrisponderà anticipatamente alla JP Morgan una commissione di agenzia pari a 750 ECU per il numero delle banche consorziate; detto ammontare non potrà superare i 30.000 ECU all'anno.

Il Tesoro corrisponderà anticipatamente alla JP Morgan un importo *una tantum*, pari a 25.000 ECU, a titolo di rimborso delle spese di organizzazione, sindacazione ed accensione del finanziamento.

Art. 9.

Al fine del pagamento degli interessi e del rimborso del capitale il Tesoro stipulerà un accordo con una o più banche internazionali. Le banche incaricate di tale servizio riceveranno i relativi fondi dalla Banca d'Italia o da aziende di credito eventualmente incaricate dal Tesoro.

I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia, o aziende di credito incaricate, conseguenti al servizio finanziario inerente al finanziamento, saranno regolati con separato decreto ministeriale.

Art. 10.

Il contratto di finanziamento ed i relativi titoli di cui al presente decreto saranno regolati dalla legge inglese.

Per le controversie derivanti dal contratto di finanziamento di cui al presente decreto i giudici inglesi avranno giurisdizione concorrente con i giudici italiani.

Il Tesoro rinuncia ad avvalersi, nei limiti consentiti dal diritto italiano, per il presente finanziamento, di qualsiasi privilegio che gli possa spettare quale amministrazione di Stato sovrano.

Art. 11.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1995, valutati in lire 400 miliardi faranno carico al capitolo 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

Gli oneri per il rimborso del capitale relativo all'anno 2000 faranno carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa per l'anno stesso e corrispondente al capitolo 9537 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto sarà trasmesso all'ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 1995

Il Ministro: DINI

95A2501

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 15 aprile 1995.

Scioglimento dell'assemblea del Consorzio per l'approvvigionamento idrico «Terra di lavoro» di Caserta.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Considerato che l'assemblea del Consorzio per l'approvvigionamento idrico «Terra di lavoro» di Caserta non è riuscita a provvedere alla elezione dei nuovi organi di amministrazione, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'ente;

Ritenuto, pertanto, che ricorrono gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, e 49 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

L'assemblea del Consorzio per l'approvvigionamento idrico «Terra di lavoro» di Caserta è sciolta.

Art. 2.

L'ing. Vincenzo Stanganelli è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Consorzio stesso fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti all'assemblea consorziale, al consiglio direttivo ed al presidente dello stesso consiglio.

Roma, 15 aprile 1995

Il Ministro: BRANCACCIO

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Nel Consorzio per l'approvvigionamento idrico «Terra di lavoro» di Caserta si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal presidente e dal consiglio direttivo in data 16 gennaio 1995, alla cui sostituzione l'assemblea del Consorzio stesso si è dimostrata incapace di provvedere.

Infatti, le sedute del 10 e 17 febbraio 1995 risultavano infruttuose ai fini dell'elezione dei nuovi organi di amministrazione.

L'assemblea si riuniva di nuovo a seguito dell'invito all'uopo rivolto dal prefetto di Caserta, ma le sedute, fissate per i giorni 10 e 13 marzo 1995, andavano deserte.

Tale omissione costituisce violazione di un obbligo di legge in relazione alla normativa vigente in materia di composizione e funzionamento degli organi dei consorzi ed è, inoltre, persistente, malgrado il formale invito ad adempiere e la comminatoria dei provvedimenti sanzionatori previsti dalla legge.

Constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del presidente e del consiglio direttivo, il prefetto di Caserta ha proposto lo scioglimento degli organi ordinari del citato Consorzio, del quale ha disposto, con provvedimento n. 554/13.10/Gab. del 21 marzo 1995, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente.

Considerata la persistente carenza del suddetto Consorzio in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'ente, si ritiene che nella specie ricorrono gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento dell'assemblea del Consorzio per l'approvvigionamento idrico «Terra di lavoro» di Caserta ed alla nomina del commissario straordinario per la provvisoria gestione del Consorzio stesso nella persona dell'ing. Vincenzo Stanganelli.

Roma, 6 aprile 1995

Il direttore generale dell'Amministrazione civile: SORGE

95A2499

DECRETO 15 aprile 1995.

Scioglimento dell'assemblea del Consorzio del bacino di utenza delle Ferrovie Nord-Milano, in Saronno.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Considerato che l'assemblea del Consorzio del bacino di utenza delle Ferrovie Nord-Milano, con sede in Saronno (Varese), non è riuscita a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 1994, negligendo così un preciso adempimento previsto dalla legge ed avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrono gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, commi 1, lettera *c)*, e 2 e l'art. 49, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

L'assemblea del Consorzio del bacino di utenza delle Ferrovie Nord-Milano, con sede in Saronno (Varese), è sciolta.

Art. 2.

Il dott. Umberto Calandrella è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti all'assemblea, al consiglio direttivo ed al presidente.

Roma, 15 aprile 1995

Il Ministro: BRANCACCIO

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

L'assemblea del Consorzio del bacino di utenza delle Ferrovie Nord-Milano, con sede in Saronno (Varese), si è dimostrata incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1994.

Essendo, infatti, scaduto il termine entro il quale il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato, ai sensi delle vigenti norme, la seconda sezione del comitato regionale di controllo sugli atti degli enti locali di Milano, con provvedimento n. 58179 del 3 novembre 1994, diffidava l'assemblea ad approvare il bilancio entro il termine di trenta giorni dalla data di notifica dello stesso.

Decorso anche tale termine infruttuosamente, nonostante la convocazione di due sedute dell'assemblea in parola, l'organo di controllo, con atto n. 70227 del 27 dicembre 1994, nominava un commissario *ad acta* che, in via sostitutiva, approvava il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1994 in data 7 febbraio 1995.

Il prefetto di Varese, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, commi 1, lettera *c)*, e 2 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento dell'assemblea del Consorzio, disponendone nel contempo, la sospensione.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, atteso che il suddetto ente non è riuscito a provvedere all'approvazione del citato documento contabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento dell'assemblea del Consorzio del bacino di utenza delle Ferrovie Nord-Milano, con sede in Saronno (Varese), ed alla nomina del commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona del dott. Umberto Calandrella.

Roma, 8 aprile 1995

Il direttore generale dell'Amministrazione civile: SORGE

95A2500

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 24 marzo 1995.

Aggiornamento degli itinerari internazionali ricadenti in territorio italiano.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 16 marzo 1956, n. 371, concernente l'adesione agli accordi internazionali in materia di circolazione stradale, conclusi a Ginevra il 16 dicembre 1959 e loro esecuzione;

Vista la legge 21 maggio 1955, n. 463, concernente provvedimenti per la costruzione di autostrade e strade;

Vista la legge 13 agosto 1959, n. 904, concernente i provvedimenti per la sistemazione, miglioramento ed adeguamento delle strade statali rientranti tra gli itinerari internazionali;

Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59, concernente i provvedimenti per la sistemazione, miglioramento ed adeguamento delle strade statali rientranti tra gli itinerari internazionali;

Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 729, riguardante il piano di nuove costruzioni stradali ed autostradali;

Vista la legge 29 novembre 1980, n. 922, di adesione all'Accordo europeo sulle grandi strade a traffico internazionale (AGR), con allegati, aperto alla firma a Ginevra dal 15 novembre 1975 al 31 dicembre 1976, e sua esecuzione;

Visto il voto n. 1157 del 29 novembre 1983 con il quale il consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S. ha espresso parere favorevole in ordine a tale accordo;

Visto il decreto ministeriale 14 febbraio 1984;

Vista la richiesta di emendamento del Ministro dei lavori pubblici n. 36 in data 9 gennaio 1989;

Viste le risultanze dei lavori delle diverse commissioni ECE/ONU tra il 1° maggio 1989 ed il 2 febbraio 1990 in Ginevra, che hanno esaminato ed approvato definitivamente le proposte italiane di emendamento;

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 1992;

Considerato che l'A.N.A.S. è l'ente esecutore per l'Italia ai sensi dell'art. 10 dell'accordo europeo;

Considerato che l'art. 3 della legge 29 novembre 1980, n. 922, vista, dispone che debba provvedersi all'aggiornamento ed alla classificazione dei tronchi, con decreto del Ministro dei lavori pubblici;

Considerato che nel precedente decreto n. 3 del 9 gennaio 1992 veniva peraltro classificato quale itinerario internazionale il tratto della s.s. n. 25 erroneamente indicato s.s. n. 24 da Condove a S. Ambrogio;

Considerato che sull'itinerario E70 nei tratti compresi tra Condove e S. Ambrogio e Deveys-Susa sono stati aperti al traffico nuovi tronchi dell'autostrada Torino-Bardonecchia (A32) paralleli alla s.s. n. 24 e s.s. n. 25 e che le succitate sezioni sono attualmente parte dell'itinerario E70;

Decreta:

Art. 1.

Si declassificano i percorsi delle tratte di strade statali s.s. n. 24 e s.s. n. 25 dell'itinerario internazionale E70, compresi tra l'innesto autostrada Torino-Bardonecchia (A32) presso Deveys e l'innesto con la s.s. n. 24 presso Susa e della s.s. n. 25 nel tratto compreso tra Condove e S. Ambrogio.

Art. 2.

Vengono contemporaneamente classificati i percorsi dei tratti autostradali Torino-Bardonecchia (A32) compresi tra Deveys e Susa e tra Condove e S. Ambrogio dello stesso itinerario internazionale E70.

Art. 3.

La rete E in territorio italiano viene pertanto a configurarsi come dagli allegati 1 (descrizione della rete) e 2 (carta complessiva d'insieme), che diventano parte integrante del presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto aggiorna e sostituisce il precedente decreto n. 3 del 9 gennaio 1992.

Art. 5.

Gli enti gestori delle strade ed autostrade interessati al presente decreto ministeriale, apporteranno le necessarie modificazioni alla segnaletica, rispettivamente per la parte di relativa competenza.

Art. 6.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 marzo 1995

Il Ministro: BARATTA

ALLEGATO 1

DEFINIZIONE TRACCIATI ITINERARI INTERNAZIONALI (RETE E)

Codice: E 25 Itinerario: MONTE BIANCO - AOSTA - IVREA - VERCELLI - ALESSANDRIA - GENOVA

Sigla	Nome	Origine	Destinazione
T1	TRAFORO DEL MONTE BIANCO	CONFINE DI STATO (F) MONTE BIANCO	INN. SS.26 DIR c/o ENTREVES
26 DIR	DELLA VALLE D'AOSTA	INN. TRAFORO MONTE BIANCO	INN. SS.26 c/o PRE' S.DIDIER
26	DELLA VALLE D'AOSTA	INN. SS.26 DIR c/o PRE' S.DIDIER	INN. A5 c/o AOSTA (QUART)
A5	TORINO - IVREA - VALLE D'AOSTA e QUINCINETTO - AOSTA	INN. SS.26 c/o AOSTA (QUART)	INN. A4/5 c/o IVREA
A4/5	IVREA - SANTHIA	INN. A5 c/o IVREA	INN. A26/4 c/o SANTHIA
A26/4	STROPPIANA - SANTHIA	SANTHIA INN. A4/5	STROPPIANA INN. A26
A26	GENOVA - VOLTRI - ALESSANDRIA - OVADA - GRAVELLONA TOCE	STROPPIANA INN. A26/4	INN. A10 c/o VOLTRI
A10	GENOVA - SAVONA - VENTIMIGLIA - PONTE SAN LUIGI	INN. A26 c/o VOLTRI	INN. A7 c/o GENOVA

Codice: E 27 Itinerario: GRAN S.BERNARDO - AOSTA

Sigla	Nome	Origine	Destinazione
T2	TRAFORO GRAN S.BERNARDO E RACCORDO AUTOSTRADALE	CONFINE DI STATO (CH)	INN. SS.27 c/o CERISEY E FINE DEL RACCORDO AUTOSTRADALE
27	DEL GRAN S.BERNARDO	IMBOCCO AUTOSTRADALE DI ACCESSO AL TRAFORO	INN. SS.26 c/o AOSTA

Codice: E 31 Itinerario: PARMA - LA SPEZIA

Sigla	Nome	Origine	Destinazione
A15	PARMA - LA SPEZIA	INN. A1 c/o PARMA	INN. A12 c/o LA SPEZIA

Codice: E 35 Itinerario: CHIASSO - COMO - MILANO - PIACENZA - PARMA - MODENA - FIRENZE - AREZZO - ROMA

Sigla	Nome	Origine	Destinazione
A9	LAINATE - CHIASSO	CONFINE DI STATO (CH)	INN. A8 c/o LAINATE

		(CHIASSO)	
A8	MILANO - VARESE	INN. A9 A LAINATE	INN. TANG. OVEST MILANO (RHO)
-	TANG. OVEST DI MILANO	INN. A8 (RHO)	INN. A1 c/o MELEGNANO
A1	MILANO - NAPOLI	INN. TANG. OVEST MILANO c/o MELEGNANO	INN. A1 DIR c/o ROMA NORD
A1 DIR	ROMA NORD - G.R.A.	INN. A1 ROMA NORD	INN. G.R.A.

Codice: E 45 Itinerario: PASSO DEL BRENNERO - FORTEZZA - BOLZANO - TRENTO - VERONA - MODENA - BOLOGNA - CESENA - PERUGIA - FIANO (ROMA) - SAN CESAREO (ROMA) - NAPOLI - SALERNO - SICIGNANO - COSENZA - VILLA S.GIOVANNI - MESSINA - CATANIA - SIRACUSA - GELA

Sigla	Nome	Origine	Destinazione
A22	AUTOSTRADA DEL BRENNERO	CONF. DI STATO (A) PASSO DEL BRENNERO	INN. A1 c/o MODENA
A1	MILANO - NAPOLI	INN. A22 (MODENA)	INN. A14 (INIZIO) c/o BOLOGNA B.GO PANIGALE
A14	BOLOGNA - BARI - TARANTO	INN. A1 c/o BOLOGNA B.GO PANIGALE	INN. SS.71 BIS c/o CESENA
71 BIS	UMBRO - CASENTINESE ROMAGNOLA	INN. A14 c/o CESENA	INN. SS.9 c/o CESENA CENTRO
9	VIA EMILIA	INN. SS.71 BIS c/o CESENA	INN. SS.71 S.G.C. c/o CESENA
SGC E45		INN. SS.9 c/o CESENA OVEST	SARSINA INN. SS.71
71	UMBRO-CASENTINESE-ROMAGNOLA	SARSINA	SAIACCIO (INN. PROVV. E45)
SGC E45		SAIACCIO	CANILI CONF. REG. (INN. SS.3BIS)
3 BIS	TIBERINA S.G.C.	CANILI	INN. RACC. AUT.LE TERNI - ORTE
-	RACC. AUT.LE TERNI - ORTE	INN. SS.3 BIS	INN. SS.204 c/o NERA MONTORO
204	ORTANA	INN. RACC. AUT.LE TERNI - ORTE	INN. A1 c/o ORTE
A1	MILANO - NAPOLI	INN. SS.204 c/o ORTE	INN. A3 NAPOLI (BARRA)
A3	NAPOLI - POMPEI - SALERNO - REGGIO CALABRIA	INTERCONNESSIONE A1/A3	RACC. AL PORTO VILLA SAN GIOVANNI
-	RACC. AL PORTO VILLA S.GIOVANNI	INN. A3	PORTO
-	TRAGHETTO	VILLA S.GIOVANNI (PORTO)	MESSINA (PORTO)

-	AREA URBANA DI MESSINA	PORTO DI MESSINA	INN. A20 (SVINCOLO MESSINA CENTRO)
A20	MESSINA - PALERMO	SVINCOLO MESSINA CENTRO	INN. A18 MESSINA SUD (TANG. MESSINA)
A18	MESSINA - CATANIA	TANG. MESSINA INN. A20 (MESSINA SUD)	INN. ASTA PENETRAZIONE CATANIA (CATANIA NORD)
-	ASTA PENETRAZIONE CATANIA	INN. A18	AREA URBANA CATANIA
-	AREA URBANA DI CATANIA	ASTA PENETRAZIONE CATANIA	INN. SS.114
114	ORIENTALE SICULA	AREA URBANA DI CATANIA	INN. SS.115 (c/o SIRACUSA)
115	SUD OCCIDENTALE SICULA	INN. SS.114 c/o SIRACUSA	GELA (FINE TRAVERSA)

Codice: E 55 Itinerario: TARVISIO - UDINE - PALMANOVA - MESTRE (VE) - RAVENNA - CESENA - RIMINI - FANO - ANCONA - PESCARA - CANOSA - BARI - BRINDISI

Sigla	Nome	Origine	Destinazione
A23	UDINE - CARNIA - TARVISIO E PALMANOVA - UDINE	TARVISIO CONFINE DI STATO (A)	INN. A4 (PALMANOVA - NODO)
A4	TRIESTE - VENEZIA - PADOVA	INN. A23 (PALMANOVA - NODO)	INN. SS.309 c/o MESTRE
309	ROMEA	INN. A4 (ROTATORIA MARGHERA)	LO STABBIALE INN. SS.309 DIR
309 DIR	ROMEA	INN. SS.309 (LO STABBIALE)	PONTE LA CANALA (INN. SS.16)
16	ADRIATICA	INN. SS.309 DIR c/o PONTE LA CANALA	INN. SS.71 BIS c/o PINARELLA DI CERVIA
71 BIS	UMBRO - CASENTINESE - ROMAGNOLA	INN. SS.16 c/o PINARELLA DI CERVIA	INN. A14 c/o CESENA
A14	BOLOGNA - BARI - TARANTO	INN. SS.71 BIS c/o CESENA	INN. TANG. DI BARI
-	TANG. BARI	INN. A14	INN. SS.16 c/o BARI
16	ADRIATICA	INN. TANG. BARI	INN. SS.379 c/o FASANO
379	EGNAZIA E DELLE TERME DI TORRE CANNE	INN. SS.16 c/o FASANO	BRINDISI

Codice: E 62 Itinerario: SIMPLON - GRAVELLONA TOCE - MILANO - TORTONA - GENOVA

Sigla	Nome	Origine	Destinazione
33	DEL SEMPIONE	CONFINE DI STATO (CH) SIMPLON	INN. A8 DIR c/o SESTO CALENDE
A8 DIR	GALLARATE - SESTO CALENDE	INN. SS.33 c/o SESTO CALENDE	INN. A8 c/o GALLARATE
A8	MILANO - LAGHI	INN. A8 DIR c/o GALLARATE	INN. TANG. OVEST MILANO
	TANG. OVEST MILANO	INN. A8	INN. A7
A7	SERRAVALLE - MILANO - P.CHIASSO	INN. TANG. OVEST MILANO	INN. A10 c/o GENOVA

Codice: E 63 Itinerario: .... TRIESTE ....

Sigla	Nome	Origine	Destinazione
58	DELLA CARNIOLA	CONF. DI STATO (YU) A FERNETTI	INN. SS.14 c/o CURVA FACCANONI (TRIESTE)
14	DELLA VENEZIA GIULIA	INN. SS.58 c/o CURVA FACCANONI (TRIESTE)	CONF. DI STATO (YU) A PESE

Codice: E 64 Itinerario: TORINO - MILANO - BRESCIA

Sigla	Nome	Origine	Destinazione
A4	TORINO - MILANO / MILANO - BERGAMO - BRESCIA	TORINO TERMINE AREA URBANA SETTIMO TORINESE	INN. A21 c/o BRESCIA CENTRO

Codice: E 66 Itinerario: FORTEZZA - S.CANDIDO

Sigla	Nome	Origine	Destinazione
49 BIS	DELLA PUSTERIA	INN. SS.12 c/o FORTEZZA	INN. SS.49 c/o SCIAVES
49	DELLA PUSTERIA	INN. SS.49 BIS c/o SCIAVES	CONFINE DI STATO (A) c/o S.CANDIDO

Codice: E 70 Itinerario: SUSA - TORINO - ALESSANDRIA - TORTONA - BRESCIA - VERONA - MESTRE (VE) - PALMANOVA - TRIESTE

Sigla	Nome	Origine	Destinazione
T4	TRAFORO DEL FREYUS	CONF. DI STATO (F)	PIAZZALE TRAFORO (BARDONECCHIA)
A32	AUT. TORINO - BARDONECCHIA	PIAZZALE DEL TRAFORO (BARDONECCHIA)	INN. SS.24 c/o SUSA
24	DEL MONGINEVRO	INN. AUT. TORINO - BARDONECCHIA c/o SUSA	INN. AUT. TORINO - BARDONECCHIA c/o BUSSOLENO
A32	AUT. TORINO - BARDONECCHIA	INN. SS.24 c/o BUSSOLENO	INN. TANG. TORINO c/o RIVOLI
-	TANG. TORINO	INN. AUT. TORINO - BARDONECCHIA c/o RIVOLI	INN. A21 c/o SANTENA
A21	TORINO - PIACENZA - CREMONA - BRESCIA	INN. TANG. SUD TORINO	INN. A4 c/o BRESCIA CENTRO
A4	BRESCIA - VERONA - VICENZA - PADOVA / VENEZIA - PADOVA - TANG. DI MESTRE (VE) e TRIESTE - VENEZIA	INN. A21 c/o BRESCIA CENTRO	INN. SS.202 c/o SISTIANA
202	TRIESTINA	INN. A4	INN. COLLEGAMENTO AUT. SISTIANA - OPICINA - PADRICIANO
-	COLLEGAMENTO AUT. SISTIANA - OPICINA - PADRICIANO	INN. SS.202	INN. SS.202
202	TRIESTINA	INN. COLLEGAMENTO AUT. SISTIANA - OPICINA - PADRICIANO	INN. SS.58
58	DELLA CARNIOLA	INN. SS.202	CONF. DI STATO (YU) c/o FERNETTI

Codice: E 74 Itinerario: CUNEO - ASTI - ALESSANDRIA

Sigla	Nome	Origine	Destinazione
20	DEL COLLE DI TENDA e DI VALLE ROJA	CONFINE DI STATO (F) COLLE DI TENDA	INN. SS.231 c/o CUNEO
231	DI S.VITTORIA	INN. SS.20 c/o MADONNA DELL'OLMO (CN)	INN. SS.456 c/o MOLINI D'ISOLA

456	DEL TURCHINO	INN. SS.231	INN. A21 AD ASTI EST
A21	TORINO - ALESSANDRIA - PIACENZA	ASTI EST	ALESSANDRIA OVEST

Codice: E 76 Itinerario: MIGLIARINO - FIRENZE

Sigla	Nome	Origine	Destinazione
A11	FIRENZE - PISA NORD (MARE)	INN. A12 c/o MIGLIARINO	INN. A1 c/o FIRENZE NORD

Codice: E 78 Itinerario: GROSSETO - AREZZO - S.SEPOLCRO - FANO

Sigla	Nome	Origine	Destinazione
223	DI PAGANICO	INN. SS.1 c/o GROSSETO	TANG. DI SIENA c/o RUFFOLO
-	RACC. SIENA BETTOLLE	RUFFOLO (TANG. SIENA)	COLONNA GRILLO INN. SS.73
73	SENESE ARETINA	INN. RACC. SIENA - BETTOLLE c/o COLONNA GRILLO	INN. SS.3 BIS c/o SANSEPOLCRO
3 BIS	TIBERINA S.G.C.	SANSEPOLCRO (INN. SS.73)	INN. SS.73 BIS c/o S.GIUSTINO
73 BIS	DI BOCCA TRABARIA	INN. SS.3 BIS c/o S. GIUSTINO	S.STEFANO DI GAIFA (INN. S.G.C. GROSSETO - FANO)
73 BISV	S.G.C. GROSSETO - FANO	INN. SS.73 BIS c/o S.STEFANO DI GAIFA	INN. SS.3 VAR c/o CALMAZZO (FOSSOMBRONE)
3 VAR	S.G.C. GROSSETO - FANO	CALMAZZO (FOSSOMBRONE) INN. SS.73BISV	FANO

Codice: E 80 Itinerario: VENTIMIGLIA - SAVONA - GENOVA - LA SPEZIA - MIGLIARINO - LIVORNO - GROSSETO - ROMA - PESCARA

Sigla	Nome	Origine	Destinazione
A10	PONTE S.LUIGI - VENTIMIGLIA - SAVONA / GENOVA - SAVONA	CONFINE DI STATO (F) PONTE S.LUIGI	INN. A7 c/o GENOVA
A7	GENOVA - SERRAVALLE	INN. A10	INN. A12 c/o GENOVA
A12	GENOVA - SESTRI LEVANTE / SESTRI LEVANTE - LIVORNO	INN. A7	INN. SS.1 c/o VADA (LIVORNO)
1	VIA AURELIA	INN. A12 c/o VADA	INN. A12 c/o CIVITAVECCHIA

A12	CIVITAVECCHIA - ROMA	INN. SS.1	INN. RACC. AUT.LE PER AEREOPORTO DI FIUMICINO (ROMA)
-	RACC. AUT. PER AEREOPORTO DI FIUMICINO	INN. A12	INN. G.R.A.
GRA	GRANDE RACCORDO ANULARE (G.R.A.)	INN. RACC. AUT. FIUMICINO (USCITA 30)	INN. A24 (USCITA 14)
A24	ROMA - TORANO - TERAMO	INN. A G.R.A.	INN. A25 c/o TORANO
A25	TORANO - AVEZZANO - PESCARA	INN. A24 c/o TORANO	INN. DIRAMAZIONE PER CHIETI
-	DIRAMAZIONE PER CHIETI	INN. A25	INN. ASSE ATTREZZATO CHIETI - PESCARA
-	ASSE ATTREZZATO CHIETI - PESCARA	DIRAMAZIONE PER CHIETI	AREA URBANA DI PESCARA

Codice: E 90 Itinerario: MAZARA DEL VALLO - ALCAMO - PALERMO - BUONFORNELLO - MESSINA - R.CALABRIA - CATANZARO - SIBARI - CROTONE - METAPONTO - TARANTO - BRINDISI

Sigla	Nome	Origine	Destinazione
A29	PALERMO - MAZARA DEL VALLO	MAZARA DEL VALLO	PALERMO (INIZIO AREA URBANA)
-	AREA URBANA DI PALERMO	INIZIO AREA URBANA (PALERMO) USCITA A29	FINE AREA URBANA (PALERMO) INN. A19
A19	PALERMO - BUONFORNELLO - CATANIA SUD	FINE AREA URBANA (PALERMO)	INN. A20 BUONFORNELLO
A20	MESSINA - PALERMO	INN. A19 (BUONFORNELLO)	INN. SS.113 c/o CEFALU\` (SP. GIBILMANNA)
113	SETTENTRIONALE SICULA	INN. A20 c/o CELAFU\`	INN. A20 c/o S.AGATA DI MILITELLO
A20	MESSINA - PALERMO	INN. SS.113 c/o FURIANO	SVINCOLO MESSINA TREMESTIERI INN. A18 (E45)
-	AREA URBANA DI MESSINA	SVINCOLO MESSINA CENTRO	MESSINA PORTO
-	TRAGHETTO	MESSINA PORTO	REGGIO CALABRIA PORTO
-	AREA URBANA DI REGGIO CALABRIA	PORTO REGGIO CALABRIA	INN. A3 (SVINCOLO R.C. PORTO)
A3	AUT. SALERNO - REGGIO CALABRIA	SVINCOLO REGGIO CALABRIA (PORTO)	INN. CIRCONVALLAZIONE REGGIO CALABRIA
-	CIRCONVALLAZIONE DI REGGIO CALABRIA	INN. A3	INN. RACC. AUT. REGGIO CALABRIA

-	RACC. AUT. REGGIO CALABRIA	INN. CIRCONVALLAZIONE REGGIO CALABRIA	INN. SS.106 TER (ARANGEA)
106 TER	JONICA	INN. RACC. AUT. REGGIO CALABRIA	INN. SS.106 (SARACINELLO)
106	JONICA	INN. SS.106 TER (SARACINELLO)	INN. SS.182 BIVIO RUSSOMANNO
182	DELLE SERRE CALABRE	INN. SS.106 BIVIO RUSSOMANNO	INN. SS.106
106	JONICA	INN. SS.182	INN. SS.106 RADD c/o ROSSANO
106 RADD	JONICA	ROSSANO INN. SS.106 c/o CONTRADA AMICA	INN. SS.106 SIBARI (E 844)
106	JONICA	INN. SS.106 RADD c/o SIBARI	INN. S.S.V. TARANTO - GROTTAGLIE c/o TARANTO
-	S.S.V. TARANTO - GROTTAGLIE	INN. SS.106	INN. SS.7 c/o GROTTAGLIE
7	VIA APPIA	INN. S.S.V. TARANTO - GROTTAGLIE	BRINDISI

Codice: E 612 Itinerario: IVREA - TORINO

Sigla	Nome	Origine	Destinazione
A5	TORINO - IVREA - VALLE D'AOSTA e QUINCINETTO - AOSTA	INN. A4/5 c/o IVREA	INN. TANG. NORD DI TORINO c/o SETTIMO TORINESE

Codice: E 717 Itinerario: TORINO - SAVONA

Sigla	Nome	Origine	Destinazione
A6	TORINO - SAVONA	INN. TANG. SUD DI TORINO (E70) c/o MONCALIERI	INN. SS.1 e A10 c/o SAVONA (E80)

Codice: E 821 Itinerario: ROMA - S.CESAREO (ROMA)

Sigla	Nome	Origine	Destinazione
A1 DIR	DIRAMAZIONE ROMA SUD	ROMA INN. G.R.A.	INN. A1 (E45) c/o S.CESAREO (ROMA)

Codice: E 841 Itinerario: AVELLINO - SALERNO

Sigla	Nome	Origine	Destinazione
	RACC. AUT. SALERNO - AVELLINO	INN. A16 c/o AVELLINO	INN. A3 c/o SALERNO

Codice: E 842 Itinerario: NAPOLI - AVELLINO - BENEVENTO - CANOSA

Sigla	Nome	Origine	Destinazione
A16	NAPOLI - AVELLINO - CANOSA	INN. A1 c/o NAPOLI	INN. A14 c/o CANOSA

Codice: E 843 Itinerario: BARI - TARANTO

Sigla	Nome	Origine	Destinazione
271	DI CASSANO	INN. SS.16 (TANG. BARI)	SVINCOLO A14 BARI SUD
A14	BOLOGNA - BARI - TARANTO	INN. SS.271 (BARI SUD)	INN. SS.7 c/o MASSAFRA
7	APPIA	INN. A14 c/o MASSAFRA	TARANTO

Codice: E 844 Itinerario: SPEZZANO ALBANESE - SIBARI

Sigla	Nome	Origine	Destinazione
534	DI CAMMARATA e DEGLI STOMBI	INN. A3 c/o SPEZZANO ALBANESE	INN. SS.106 c/o SIBARI (NUOVO BIVIO STOMBI)
106	JONICA	INN. SS.534 c/o SIBARI	INN. COLLEGAMENTO 106 - 106 RADD c/o SIBARI
-	COLLEGAMENTO 106 - 106 RADD	INN. SS.106 c/o SIBARI	INN. SS.106 RADD (E90)

Codice: E 846 Itinerario: COSENZA - CROTONE

Sigla	Nome	Origine	Destinazione
107	S.G.C. SILANA CROTONESE - COSENZA - CROTONE	SVICOLO COSENZA NORD	INN. SS.106 c/o BIVIO PASSOVECCHIO DI CROTONE

Codice: E 847 Itinerario: SICIGNANO - POTENZA - METAPONTO

Sigla	Nome	Origine	Destinazione
	RACC. AUT. SICIGNANO - POTENZA	INN. A3 (c/o SICIGNANO)	INN. SS.407 c/o POTENZA EST
407	BASENTANA	INN. RACC. AUT. SICIGNANO - POTENZA	INN. SS.106 c/o METAPONTO

Codice: E 848 Itinerario: S.EUFEMIA - CATANZARO

Sigla	Nome	Origine	Destinazione
280	DEI DUE MARI	INN. A3 (S.EUFEMIA)	INN. SS.19 QUATER BIVIO REGAZZANO c/o CATANZARO
19 QUATER	DELLE CALABRIE	INN. SS.280 BIVIO REGAZZANO c/o CATANZARO	INN. SS.106 c/o CATANZARO LIDO

Codice: E 931 Itinerario: MAZARA DEL VALLO - GELA

Sigla	Nome	Origine	Destinazione
A29	PALERMO - MAZARA DEL VALLO	MAZARA DEL VALLO	INN. SS.115 c/o CASTELVETRANO
115	SUD OCCIDENTALE SICULA	INN. A29 c/o CASTELVETRANO	GELA (E45)

Codice: E 932 Itinerario: BUONFORNELLO - ENNA - CATANIA

Sigla	Nome	Origine	Destinazione
A19	PALERMO - CATANIA	INN. A20 (E90) BUONFORNELLO	INN. SS.192 CATANIA SUD
192	DELLA VALLE DEL DITTAINO	INN. A19 CATANIA SUD	INN. SS.114 (E45) CATANIA CENTRO

Codice: E 933 Itinerario: ALCAMO - TRAPANI

Sigla	Nome	Origine	Destinazione
A29 DIR	ALCAMO - TRAPANI	INN. A29 c/o ALCAMO	INN. SS.115 c/o TRAPANI

ITINERARI INTERNAZIONALI (RETE "E")

Allegato 2
(Cartografia d'insieme)

95A2410

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 26 aprile 1995.

Revoca delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciate alla D'EASS S.p.a. di assicurazioni e di riassicurazioni, in Palermo, e liquidazione coatta amministrativa della società.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza assicurativa e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante norme sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto ministeriale in data 23 marzo 1989, con il quale la D'EASS S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Palermo, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami danni;

Visto il decreto ministeriale 6 aprile 1990 con il quale è stato fatto divieto alla predetta D'EASS S.p.a. di compiere atti di disposizione sui propri beni, ai sensi dell'art. 43 della citata legge n. 295/1978;

Visto il decreto ministeriale 15 settembre 1992 con il quale è stato fatto obbligo alla D'EASS S.p.a. di vincolare a garanzia della massa degli assicurati e dei terzi aventi diritto alle prestazioni assicurative, a norma dell'art. 46 della legge n. 295/1978, le attività poste a copertura delle riserve tecniche;

Visto il decreto ministeriale 27 aprile 1993, con il quale è stato disposto lo scioglimento degli organi amministrativi e sindacali ordinari della D'EASS S.p.a., ai sensi dell'art. 7 della legge n. 576/1982, come sostituito dall'art. 2 della legge n. 20/1991;

Visto il provvedimento in data 27 aprile 1993, con il quale il presidente dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP ha nominato il commissario straordinario ed il comitato di sorveglianza della predetta D'EASS S.p.a.;

Visto il provvedimento in data 22 dicembre 1994, con il quale il presidente dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP ha nominato altri due commissari, in aggiunta al commissario nominato con il citato provvedimento del 27 aprile 1993;

Visti i decreti ministeriali 28 aprile 1994, 1° dicembre 1994, 31 gennaio 1995 e 27 febbraio 1995 con i quali sono stati prorogati i termini della gestione straordinaria, di cui al citato decreto ministeriale 27 aprile 1993;

Vista la lettera in data 4 aprile 1995, n. 504603, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che il consiglio d'amministrazione dell'Istituto stesso ha deliberato, nella seduta del 30 marzo 1995, di proporre al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'adozione, a carico della predetta D'EASS S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni, del provvedimento di revoca delle autorizzazioni già rilasciate per l'esercizio dell'attività assicurativa, ai sensi dell'art. 57 della citata legge n. 295/1978, con conseguente liquidazione coatta amministrativa della stessa impresa;

Vista la relazione predisposta dall'ISVAP in data 30 marzo 1995, nella quale sono indicate le motivazioni, che devono intendersi qui integralmente recepite, in base alle quali è stata formulata l'anzidetta proposta;

Vista la lettera in data 10 aprile 1995, n. 541751/1/2, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP ha indicato la rosa dei nominativi delle persone idonee ad assumere l'incarico di commissario liquidatore della sopraindicata società;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocate, ai sensi dell'art. 57, lettere *a)* e *c)*, della legge 10 giugno 1978, n. 295, alla D'EASS S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Palermo, tutte le autorizzazioni già concesse per l'esercizio dell'attività assicurativa.

Art. 2.

La D'EASS S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Palermo, è posta in liquidazione coatta amministrativa e ne è nominato commissario liquidatore il dott. Gabriele Alliata di Villafranca.

Art. 3.

Il commissario liquidatore è autorizzato a procedere anche per conto del «Fondo di garanzia per le vittime della strada» ed in deroga all'art. 19, comma 3, della legge 24 dicembre 1969, n. 990, alla liquidazione dei danni verificatisi anteriormente alla pubblicazione del decreto di liquidazione, nonché di quelli verificatisi successivamente e fino alla scadenza di cui al comma 1 dell'art. 8 della legge 26 febbraio 1977, n. 39.

Per l'assolvimento di tali compiti il commissario liquidatore procederà a riassumere il personale dipendente della D'EASS S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni, con le modalità di cui all'art. 10 della citata legge n. 39/1977.

Art. 4.

Ai fini degli adempimenti descritti dall'art. 9 della legge n. 39/1977, viene designata a prestare l'assistenza tecnica la S.A.I. - Società assicuratrice industriale S.p.a.

Art. 5.

Il commissario liquidatore è autorizzato ad effettuare il trasferimento del portafoglio della D'EASS S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni, ai sensi dell'art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

Art. 6.

Con successivo provvedimento sara determinato il compenso spettante al commissario liquidatore, ai sensi del decreto ministeriale 3 agosto 1990, come modificato dal decreto ministeriale 12 aprile 1994.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 1995

Il Ministro: CLÒ

95A2498

DIPARTIMENTO DEL TURISMO

DECRETO 16 marzo 1995.

Revoca del contributo concesso alla società «Al Fogher S.a.s.», per la ristrutturazione e ampliamento dell'hotel ristorante Al Fogher.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DEL TURISMO

Visto il decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 29, recante «Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 marzo 1994 istitutivo del Dipartimento del turismo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 12-*bis* del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito in legge 19 luglio 1993, n. 237, recante «Interventi urgenti a favore dell'economia»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 settembre 1994 recante «Proroga dei termini utili ai fini della stipula»;

Visto il decreto 1° aprile 1994, recante «Approvazione dei progetti a carattere regionale per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche per la regione Veneto»;

Considerato che nell'elenco allegato al predetto decreto figura il titolare di contributi «Al Fogher S.n.c.»;

Vista la delibera del 27 luglio 1994 con la quale la giunta regionale ha preso atto della modifica della ragione sociale della «Fogher S.n.c.» in «Fogher S.a.s.»;

Vista la nota del 20 febbraio 1995 con la quale la regione Veneto ha trasmesso la delibera della giunta regionale, di revoca dei contributi concessi ai sensi della legge n. 237/1993;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla revoca dei contributi concessi al riferito concessionario;

Decreta:

Art. 1.

È revocato il contributo concesso ad «Al Fogher S.a.s.» per la realizzazione del progetto di cui all'elenco allegato.

Il presente decreto sarà trasmesso al competente organo di controllo.

Roma, 16 marzo 1995

Il capo del Dipartimento: TORDA

ALLEGATO

Legge 19 luglio 1993, n. 237, art. 12-*bis*.

FINANZIAMENTI PROGETTI A CARATTERE NAZIONALE - Regione Veneto

LOCALIZZAZIONE	PROGETTO	CONCESSIONARIO	Costo di investim. ammissib. a contrib. L./milioni	Contrib. conto capitale L./milioni
Treviso	Ristrutt. ampl. hotel ristorante Al Fogher	Al Fogher S.n.c.	608	213

95A2489

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C. 15475.XVJ (592) del 10 marzo 1995 i manufatti esplosivi denominati:

RTG-1500-304 Carica cava 1-9/16" - 2,0 g. RDX;
RTG-1562-351 Carica cava 1-9/16" - 2,0 g. RDX;
RTG-1562-351D Carica cava 1-9/16" - 2,0 g. RDX;
RTG-1562-353 Carica cava 1-9/16" - 3,0 g. RDX;
RTG-1562-355 Carica cava 1-9/16" - 3,35 g. RDX;
RTG-2000-352 Carica cava 2-1/8" - 4,0 g. RDX;
RTG-2000-354 Carica cava 2-1/8" - 5,0 g. RDX;
RTG-2000-356 Carica cava 2-1/8" - 6,4 g. RDX;
RTG-1687-301 Carica cava DP 1-9/16" - 3,2 g. RDX;
RTG-1687-302 Carica cava DP 1-9/16" - 3,2 g. RDX;
RTG-2125-302 Carica cava DP 2-1/8" - 6,0 g. RDX;
RTG-2125-303 Carica cava DP 2-1/8" - 6,4 g. RDX,

che la soc. Copgo Wood Group S.r.l. intende importare dalla soc. Owen Oil Tools Inc. - Texas (U.S.A.), sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella II categoria - gruppo A dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico con numero ONU 0441 - 1.4S.

Con decreto ministeriale n. 559/C.23201.XVJ (567) del 13 marzo 1995 il manufatto esplosivo denominato: Miccia a lenta combustione «Tropicalizzata», che la soc. Polverifici B. Cocciuti S.r.l. intende produrre nel proprio stabilimento sito in Viterbo, località Ospedalicchio, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e calssificato nella V categoria - gruppo B dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C. 23213.XVJ (518) del 10 marzo 1995 i manufatti esplosivi denominati:

elemento fumogeno mod. STA/T.C.L. colore bianco;
elemento fumogeno mod. STA/T.C.L. colore rosso;
elemento fumogeno mod. STA/T.C.L. colore verde;
elemento fumogeno mod. STA/T.C.L. colore arancio;
elemento fumogeno mod. STA/T.C.L. colore giallo;
elemento fumogeno mod. STA/T.C.L. colore blu,

che la soc. Stacchini sud S.p.a. intende produrre nel proprio stabilimento sito in Oricola (L'Aquila), sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C. 19608.XVJ (633) del 10 marzo 1995 i manufatti esplosivi denominati:

«Cannello elettrico Mark 45 Mod. 1» (completo dell'innesco) nonché il suo componente:

«Innesco elettrico Mark 1 Mod. 1»,

che la soc. Simmel Difesa S.p.a. intende produrre nel proprio stabilimento di Colleferro (Roma) o in alternativa importare dagli U.S.A. o dalla Spagna, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

95A2476

Riconoscimento e classificazione di due artifici pirotecnici

Con decreto ministeriale n. 559/C.20613.XVJ (537) del 13 marzo 1995 l'artificio pirotecnico denominato: «Bouquet 100 Shots (d.f. Bouquet 100)», che la ditta Pirotecnica veneta S.r.l. intende importare dalla ditta Horse Brand di Guangdong (Repubblica popolare cinese), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.20612.XVJ (542) del 10 marzo 1995 l'artificio pirotecnico denominato: «Double parachute (d.f. Fontana due paracadute)», che la ditta Pirotecnica veneta S.r.l. intende importare dalla ditta Horse Brand di Guangdong (Repubblica popolare cinese), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella V categoria, gruppo C dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

95A2475

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Protezione temporanea di nuovi marchi apposti su prodotti che figureranno in manifestazioni fieristiche

Con decreto ministeriale 14 aprile 1995 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «SATEC - Mostra convegno dell'accessorio, della tecnologia nautica e delle barche da lavoro», che avrà luogo a Genova dal 4 maggio 1995 al 7 maggio 1995.

Con decreto ministeriale 14 aprile 1995 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «RIABITAT - 8° salone su recupero, ristrutturazione e manutenzione nell'edilizia», che avrà luogo a Genova dal 24 maggio 1995 al 28 maggio 1995.

Con decreto ministeriale 14 aprile 1995 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «73ª Fiera campionaria internazionale di Padova», che avrà luogo a Padova dal 20 maggio 1995 al 28 maggio 1995.

95A2477

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Trani, Capaccio, Vieste, Bari, Albenga e Trapani

Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro delle finanze in data 5 gennaio 1995, è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato, l'area di mq 17.782,41 circa, sita nel comune di Trani, sul prolungamento di via Finanzieri, riportata nel nuovo catasto terreni del medesimo comune, al foglio di mappa n. 13, particella n. 629 (parte).

Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro delle finanze in data 5 gennaio 1995, sono state dismesse dal pubblico demanio marittimo e trasferite ai beni patrimoniali dello Stato, l'area di mq 60 e la porzione di manufatto ivi insistente, site nel comune di Capaccio, località Torre, riportate nel nuovo catasto terreni del medesimo comune, al foglio n. 48, particella n. 219.

Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro delle finanze in data 5 gennaio 1995, è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato, l'area di mq 2.269, sita nel comune di Vieste, località Portonuovo, riportata nel nuovo catasto terreni del medesimo comune, alla partita n. 350, foglio di mappa n. 41/a, particella n. 556 (ex n. 473/a).

Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro delle finanze in data 5 gennaio 1995, è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato, l'area di mq 200, sita nel comune di Bari, in località lungomare Starita, riportata nel nuovo catasto terreni del medesimo comune, al foglio n. 9, particelle numeri 366 e 367.

Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro delle finanze in data 5 gennaio 1995, è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato, l'area di mq 373, sita nel comune di Albenga (Savona), riportata nel nuovo catasto terreni del medesimo comune, al foglio n. 27, mappale n. 180.

Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro delle finanze in data 5 gennaio 1995, è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato, l'area di complessivi mq 1.380 e la porzione di manufatto ivi insistente, adibita a caserma dei carabinieri, site nel comune di Trapani, in località lungomare Dante Alighieri, riportate nel catasto terreni del medesimo comune censuario, al foglio n. 7/F, corrispondente al foglio n. 305, ricadente in parte nella nuova particella n. 609 (per mq 1.195) (ex particelle n. 609/a) ed in parte nella nuova particella n. 623 (per mq 185) (ex particelle n. 609/b e n. 609/c).

95A2474

AZIENDA AUTONOMA DELLE STRADE

Passaggio dal demanio al patrimonio dell'A.N.A.S. di un reliquato stradale in comune di Isernia

Con decreto aziendale n. 517 del 5 aprile 1995 è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio disponibile dell'azienda del reliquato stradale di mq 730, posto in fregio alla s.s. n. 17 al km 179+035 nel comune di Isernia, distinto in catasto al foglio 79, part. 520.

95A2479

UNIVERSITÀ DI URBINO

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Urbino, sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

ordinamento giudiziario (settore scientifico disciplinare N16X);
filosofia del diritto (settore scientifico disciplinare N20X).

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

95A2481

UNIVERSITÀ DI BERGAMO

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso l'Università degli studi di Bergamo sono vacanti due posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di economia:
economia dei settori produttivi;
diritto penale dell'economia.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare la propria domanda direttamente al rettore dell'Università entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

95A2483

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso l'Università degli studi di Bergamo sono vacanti due posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di lingue e letterature straniere
storia dell'America del nord;
letteratura russa contemporanea.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare la propria domanda direttamente al rettore dell'Università entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

95A2482

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** da notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto-legge 29 aprile 1995, n. 141, recante: «Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di ordinamenti finanziari e contabili». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 99 del 29 aprile 1995).

Nell'art. 1, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge citato in epigrafe, alla pag. 34 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «*a)* Presidenza del Consiglio dei Ministri: capitoli 1141, 1166, 1167, ...», leggasi: «*a)* Presidenza del Consiglio dei Ministri: capitoli 1141, *1162*, 1166, 1167, ...».

95A2563

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli Indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . L. 357.000
- semestrale . . . . L. 195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale.
- annuale . . . . L. 65.500
- semestrale . . . . L. 46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee.
- annuale . . . . L. 200.000
- semestrale . . . . L. 109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali.
- annuale . . . . L. 65.000
- semestrale . . . . L. 45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . L. 199.500
- semestrale . . . . L. 108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . L. 687.000
- semestrale . . . . L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1995.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189